

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../19324/2008

OGGETTO: COMUNE DI VILLASTELLONE - PROGETTO PRELIMINARE  
VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il progetto preliminare della variante parziale n. 9 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Villastellone, con deliberazione del C.C. n. 46 del 11/12/2007, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 18/01/2008 (*prat. n. 015/2008*);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 46 del 11/12/2007 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'inserimento della nuova circonvallazione dell'abitato di Villastellone, su progetto redatto dalla Provincia;

**consultato** il Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità in data 13/02/2008;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Villastellone con deliberazione C.C. n. 46 del 11/12/2007, le seguenti osservazioni:
  - a) con la Variante in oggetto viene aggiornato il P.R.G.C. vigente al Progetto redatto dal Servizio Provinciale Grandi Infrastrutture Viabilità, consistente nella nuova circoscrizione dell'abitato di Villastellone (S.P. n. 122), che si ricorda attraversa un'area produttiva attualmente dismessa nel territorio comunale di Santena e affianca, se pur in minima parte, un'area boscata nel territorio di Villastellone; in proposito si osserva come lo Strumento urbanistico utilizzato per aggiornare il Piano Regolatore Generale parrebbe inadatto, constatata la caratteristica di sovracomunalità del tracciato che, come sopra menzionato, interessa i territori di due Comuni (a riguardo – Vedasi: lettera a), comma 4, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e Circolare del P.G.R. n. 12/PET del 05/08/1998);
  - b) fatto salvo quanto sopra riportato si osserva inoltre:
    - premesso che la disciplina sulla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è oggetto di modifiche (l'ultima in ordine temporale è intervenuta il 13 febbraio c.a. con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 04 del 16/01/2008 ad integrazione del D.Lgs. 152/2006) la Regione Piemonte dovrebbe emanare una Direttiva esplicativa con la quale dare continuità interpretativa tra la legislazione Regionale (L.R. 40/98) e quelle Nazionali (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e Europee (42/2001/CE), si evidenzia come l'art. 6, comma 2, del citato D.Lgs 152/2006 individua la procedura di V.A.S. necessaria per Piani inerenti progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.); inoltre, nell'art. 11, comma 5 del soprarichiamato Decreto Legislativo è citato: "*....I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*".  
Alla luce di quanto sopra riportato si suggerisce di valutare l'opportunità in fase d'approvazione del progetto definitivo, di verificare la necessità di integrare la Variante con la V.A.S.;
    - in fine, vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali, da integrare in sede d'approvazione del progetto definitivo:
      - la dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica; ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano;
      - come previsto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Villastellone la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....